



REGIONE LAZIO
Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola e Università
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione
Scuola e Università, Diritto allo Studio

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo
Programmazione 2014-2020

Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9.i) Obiettivo
specifico 9.2 "Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle
persone maggiormente vulnerabili"

**Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane:
sostegno all'inclusione socio-lavorativa della popolazione detenuta**

**Adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione
per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 67.1 lett. b) del
Regolamento (UE)1303/2013**

ALLEGATO G

1 . Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;
- Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 COM (2010)2020 recante una "Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;
- Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Statuto della Regione Lazio;
- legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- Regione Lazio POR FSE 2014-2020 Asse 2 Avviso Pubblico "Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane: sostegno all'inclusione socio-lavorativa della popolazione detenuta "
- decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, concernente "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese";

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida in materia di tirocini" del 24 gennaio 2013;
- Deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452 "Istituzione del repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi";
- Deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2017, n. 533 "Attuazione dell'accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 sui tirocini, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92.";
- Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e s.m.i.;
- Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: "Presa d'atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005-Programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione, POR della Regione Lazio FSE 2014/2202, approvato con DGR 410 del 18/07/2017 ed integrato con Determina Dirigenziale G10814 del 27/07/2017 dell'Autorità di Gestione;
- Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi POR della Regione Lazio FSE 2014/2202, i relativi allegati e le piste di controllo, approvati con Determina Dirigenziale G10826 del 28/07/2017.

2. Elementi metodologici di riferimento per l'individuazione del costo standard

Il presente atto a supporto dell'Avviso "Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane: sostegno all'inclusione socio-lavorativa della popolazione detenuta", per la realizzazione dell'Azione 2 relativa all'attivazione di Tirocini extracurricolari per persone detenute in età lavorativa, assume a riferimento la metodologia di adozione di UCS (Unità di Costo Standard) da applicare alle attività di promozione dei tirocini svolte dai soggetti promotori accreditati in favore di soggetti appartenenti alle tipologie di cui all'art. 4 dell'Avviso, finanziate nell'ambito della Regione Lazio PO FSE 2014-2020.

Il processo di semplificazione delle procedure per la gestione delle operazioni finanziate dal FSE risulta coerente con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in particolare con quanto previsto dall'art. 67 paragrafo 1 let. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile".

Come noto, l'adozione del costo standard ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica, comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, in quanto i pagamenti effettuati dai beneficiari non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese, è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione o del raggiungimento dei risultati, secondo quanto anticipatamente stabilito nell'Avviso e nei dispositivi di attuazione.

3. Modalità di determinazione del contributo pubblico

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 67 del RDC la metodologia utilizzata per il calcolo delle opzioni di semplificazione dei costi è la seguente:

- per il servizio di promozione erogato dal soggetto promotore accreditato è stata determinata attraverso un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati statistici o altre informazioni oggettive, ai sensi del paragrafo 5 let. a) (i);
- per la quantificazione dell'indennità di tirocinio è stata determinata, conformemente all'art. 67 par. 5, lett. a i) del Regolamento 1303/2013, ci si è avvalsi del valore stabilito dall'art. 15 co. 1 della D.G.R. 533/2017.

3.1 Determinazione del contributo pubblico attraverso UCS: attività di promozione

L'AdG ha deciso di utilizzare l'UCS al fine di stabilire i costi che sono rimborsati ai beneficiari (soggetti promotori accreditati) per l'attività di attività di promozione dei tirocini in favore dei detenuti, tenendo conto delle indicazioni dei regolamenti e dei pareri espressi dalla Commissione e dalla Corte dei Conti Europea su tali modalità.

Pertanto per le modalità di calcolo della suddetta UCS si rimanda, per analogia, alla nota metodologica "Adozione di UCS (Unità di Costo Standard) e somma forfettaria nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 67.1 (b) e (c) Regolamento (UE) 1303/2013" Allegato 7 all'Avviso Tirocini extracurricolari per giovani NEET (18-29 anni) approvato con Determinazione Dirigenziale n. G03518 del 21/03/2017.

Secondo la suddetta metodologia di calcolo, gli importi derivati dall'analisi dei costi del lavoro appaiono del tutto in linea con i valori utilizzati a livello nazionale e già utilizzati dalla Regione Lazio, in qualità di OI del PON IOG, nella misura 5. Considerato l'utenza il livello di profilazione di riferimento per questo Avviso è il 4 e il valore dell'UCS è quello rappresentato nella tabella C della nota metodologica sopracitata, riportata di seguito.

Calcolo contributo

Profilazione Utente	Ore (A)	Valore UCS (B)	Totale (C=A*B)	Valori definiti nel PON IOG (D)	Scostamento percentuale (E)
1	6	34,02	204,12	200,00	2,06
2	9	34,02	306,18	300,00	2,06
3	12	34,02	408,24	400,00	2,06
4	15	34,02	510,30	500,00	2,06

Al fine di garantire la parità di trattamento dei beneficiari e la congruenza con progetti analoghi già finanziati nell'ambito del PON IOG, si ritiene pertanto di assumere i valori definiti nel PON IOG.

3.2 Determinazione del contributo pubblico attraverso UCS: indennità di frequenza

Conformemente all'art. 67, par. 5, lett. a i) del Regolamento (UE) 1303/2013, per il calcolo dell'UCS dell'indennità di frequenza delle azioni in oggetto ci si è avvalsi del valore stabilito dall'art. 15 co. 1 della D.G.R. 533/2017 che recepisce e attua l'Accordo del 25 maggio 2017 adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sui tirocini in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini.

Nel caso di soggetti svantaggiati al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie del tirocinio la Regione ha inteso determinare un importo forfettario di € 800,00 mensili per un massimo di 4.800,00 euro per tirocini di durata pari a 6 mesi e di euro 9.600,00 per tirocini di durata pari a 12 mesi.

Tipologia Tirocini	UCS
Tirocini svolti da soggetti svantaggiati	€ 800 mensili

Tale UCS è ritenuta pertanto congrua e ragionevole riguardo alle tipologie di tirocinio previsto. L'UCS viene riconosciuta a consuntivo in caso di effettiva realizzazione del tirocinio, più precisamente sarà riconosciuta a consuntivo a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% delle ore previste su base mensile.

4. Elementi per la verifica dell'UCS

4.1 Elementi per la verifica dell'UCS attività di promozione

I parametri dell'UCS vengono impiegati sia per la determinazione del contributo a preventivo, in relazione all'attività progettata, sia per la definizione del contributo riconoscibile a consuntivo, in relazione al raggiungimento del risultato relativo all'attività da realizzare. Pertanto, la sovvenzione da erogare ai beneficiari è calcolata sulla base del raggiungimento del risultato dell'attività e non sui costi effettivamente sostenuti.

Dal momento che il contributo è calcolato in base al risultato, gli stessi elementi caratteristici dell'UCS, devono essere certificati dal soggetto promotore, giustificati ed archiviati in vista dei controlli previsti dai regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del POR FSE.

Le verifiche richiedono l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione dei risultati dichiarati dal soggetto promotore, per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato. Le verifiche pertanto, anche in conformità a quanto previsto dell'art. 125 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013, si spostano dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici delle operazioni, anche con riferimento ai controlli in loco.

Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all'applicazione dell'UCS sopra determinate, è ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.

Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti sono oggetto di una sistematica azione di verifica e controllo da parte da parte dell'Area controllo, secondo la normativa UE, nazionale e regionale di riferimento per l'attuazione del POR FSE, sulla base degli elementi di seguito delineati:

Tipologia di risultato	Principale documentazione da produrre in fase di consuntivazione dell'Azione
Realizzazione tirocinio	- Copia conforme del registro presenze relativo al percorso di tirocinio; - Dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ospitante e resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., con attestazione di avvenuta erogazione dell'indennità di tirocinio e richiesta di erogazione degli importi anticipati per indennità - Dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. dal tirocinante; - Consuntivo relativo all'attività di promozione, con il riepilogo delle prestazioni erogate per singolo tirocinante.

La presente "Nota" ed i documenti allegati che ne costituiscono parte integrante, rappresenta un riferimento essenziale ai fini del rispetto della pista di controllo di cui all'art. 72 lettera g) del RDC.

Per quanto riguarda l'UCS, l'AdG assicura che le piste di controllo delle operazioni tengano conto di quanto disposto all'art. 25 par.1 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 lett. C. secondo quanto stabilito dall'art. 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, viene considerata adeguata (per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'art. 67, par. 1, lettere b) del RDC) una pista di controllo che consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla CE ed i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'AdC, dall'AdG, dagli OOII e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfetarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del POR.

Pertanto, per l'UCS, la pista di controllo tiene conto del fatto che:

- la metodologia usata per determinare il valore dell'UCS è formalmente documentata e conservata da parte dell'AdG;
- il documento che specifica le condizioni per il sostegno delle operazioni, indicherà con chiarezza l'UCS e i fattori che autorizzano il pagamento;
- la realizzazione dell'attività legata all'UCS va provata con apposite procedure e documenti, definiti dall'AdG e comunicati a tutti i beneficiari dell'operazione.

In ultimo, l'AdG si attiene a quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 in relazione al dettaglio dei dati che dovranno essere registrati nel sistema informativo, relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario ne caso di utilizzo di costi semplificati (art. 24, all. III punti 60-70).

4.2 Elementi per la verifica dell'UCS indennità di frequenza

L'adozione di uno strumento di semplificazione dei costi, ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica, comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, in quanto i pagamenti effettuati dai beneficiari non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese: è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione e del raggiungimento dei risultati previsti dall'AdG, secondo quanto sarà stabilito nell'Avviso e nei dispositivi di attuazione.

Dal momento che il contributo è calcolato in base al risultato, gli stessi elementi dovranno essere certificati dal beneficiario, giustificati ed archiviati in vista dei controlli previsti dai regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del POR FSE. Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione dei risultati dichiarati dal soggetto attuatore, per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato.

Le verifiche, pertanto, anche in conformità a quanto previsto dell'art. 125 par. 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013, si sposteranno dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici sugli output prodotti dalle operazioni, anche con riferimento ai controlli in loco. Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all'applicazione delle somme forfetarie sopra determinate, è ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.

In conseguenza all'adozione delle UCS, ai fini della quantificazione del contributo a consuntivo, i costi sostenuti dal beneficiario per realizzare quanto previsto nel progetto approvato, non sono oggetto di controllo e non devono essere pertanto comprovati da documenti giustificativi delle spese; la quantificazione del contributo riconosciuto a consuntivo, è subordinata alla verifica della corretta e coerente attuazione delle attività e dal

raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente documento e descritti ulteriormente nell'Avviso pubblico .

L'indennità di tirocinio è corrisposta mensilmente ed è condizionata alla partecipazione minima al tirocinio del 70% delle ore su base mensile, documentata dalla documentazione riportata nella tabella sottostante.

Tipologia di risultato	Principale documentazione da produrre in fase di consuntivazione dell'Azione
Partecipazione minima al tirocinio del 70% delle ore su base mensile	- Copia conforme del registro presenze relativo al percorso di tirocinio; - Dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ospitante e resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.; - Dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. dal tirocinante.